

# REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 25, comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e uffici)

N° \_\_\_\_\_ (del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 26/06/2026 al 11/07/2026

Dalla residenza comunale, 26/06/2026

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
(Samanta Cavagni)



# COMUNE di TEMU' PROVINCIA DI BRESCIA

N. 14 del Registro del Servizio

ORIGINALE  
 COPIA

## DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI CONTABILI, SCOLASTICI, CULTURALI E  
TURISTICI

OGGETTO: **ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE ANNO 2026 (ART. 54 BIS DELLA LEGGE 21 GIUGNO 2017 N.96). PRESA D'ATTO DELLE DOMANDE PERVENUTE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'INPS.**

L'anno 2026 il giorno 24 del mese di GIUGNO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 07 del 22.03.2019;

VISTO il regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 03.09.2008;

VISTO il Regolamento Comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito nella L. 7.12.2012 n. 231, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22.03.2013;

RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n. 46 del 28.12.2019 con la quale è stata approvata la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali;

VISTO inoltre il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda n. 100 in data 15/01/2026, con il quale si nomina il dott. Renato Armanaschi Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29.12.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2026-2028 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 08.01.2026 di approvazione del piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi definitivo;

PREMESSO che la Comunità Montana di Valle Camonica, con nota del 18.05.2026 prot. 6829/IX.06/PSAP/CT/MP/mb, pervenuta al prot. n. 3170 in data 19.05.2026, ha comunicato il finanziamento per l'anno 2026 di progetti a favore delle categorie sociali in difficoltà a causa dello stato di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione; con l'adesione a tale iniziativa ogni Comune ha potuto accedere ad un contributo per avviare, entro il 31/12/2026, contratti di prestazione di lavoro occasionale ai sensi dell'art. 96/2017;

CONSIDERATO che è interesse dell'Amministrazione comunale aderire alla suddetta proposta che prevede l'assegnazione da parte della Comunità Montana di un contributo di € 2.500,00;

VISTE le "Linee guida 2026" diramate dalla Comunità Montana ed allegate alla nota del 09.04.2025;

RICHIAMATO l'art 54-bis del D.L. 50/2017, introdotto in sede di conversione dalla L.96/2017, che al comma 7 testualmente prevede: "Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali :

a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

RIBADITO che la Comunità Montana ha individuato nei disoccupati, soggetti in mobilità o cassintegrati residenti nei comuni appartenenti alla Comunità Montana di Valle Camonica, le sole categorie sociali con le quali avviare contratti di prestazione occasionale;

ATTESO che:

- secondo il comma 1 del citato art.54-bis, è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali entro i seguenti limiti e modalità, "intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000,00 euro;
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5000,00 Euro;
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore al medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500,00 euro;
- il comma 16 stabilisce che “la misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo (...omissis). Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'art.2 comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 33, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.”;
- sui versamenti complessivi effettuati dall'utilizzatore sono dovuti anche gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale nella misura dell'1%;
- il comma 17 prevede che l'utilizzatore trasmetta almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente una serie di informazioni anagrafiche ed identificative del prestatore, il luogo di svolgimento e l'oggetto della prestazione, la data e l'ora di inizio e termine della medesima, il compenso pattuito in misura non inferiore a 36 € per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata;

**RICHIAMATA** la Circolare n.107 del 05/07/2017 diramata dall'INPS e regolante la materia;

**VISTO:**

- l'art.9, co. 28, del D.L 78/2010 convertito dalla L.122/2010, come modificato dall'art.4, comma 102 della L. 12/11/2011, n.183 che in materia di limiti alla spesa per contratti di lavoro flessibile, per quelli di formazione-lavoro e di lavoro accessorio, stabilisce, a decorrere dal 01/01/2012, che la spesa medesima non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009, se non si sono sostenute spese in quell'anno, il limite è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;
- l'art. 11, comma 4-bis del D.L n.90/2014, che modificando il citato comma 28 (introduzione al settimo periodo), ha disposto la non applicazione del suddetto limite agli Enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui al comma 557, art.1, della Legge 296/2006, fermo restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28;
- che conseguentemente, gli Enti virtuosi risultano esclusi dall'applicazione del limite del 50% ma non da quello del 100% della spesa sostenuta nel 2009 (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, 9 febbraio 2015, n. 2);
- che la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo della Lombardia ha stabilito, con proprio parere n. 29/2012 del 26/01/2012 relativo ad un'assunzione a tempo determinato, che qualora il parametro di spesa sia inesistente si possa individuare come limite finanziario quello dell'anno in cui si rende necessario attivare i contratti di lavoro flessibile;

**PRECISATO** che in data 05/06/2026 si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso pubblico finalizzato a verificare se sul territorio comunale vi fossero cittadini interessati a prestare lavoro occasionale;

**PRESO ATTO** che alla scadenza del 20/06/2026 sono state acquisite al protocollo comunale n. 1 richieste di partecipazione;

**VISTO** il programma di avvio dei suddetti candidati a contratti di prestazione di lavoro occasionale, convenuto con la Giunta Comunale in relazione alle esigenze emerse in particolare:

- le attività oggetto di CPO potranno svolgersi per un totale complessivo massimo di 201 ore, così calcolato in ragione del contributo a disposizione e della misura del compenso orario fissata in € 9,00 per ogni prestazione resa;
- l'importo del compenso giornaliero non potrà essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00;
- al compenso spettante al prestatore, si applicano, come in premessa accennato, i seguenti oneri a carico dell'utilizzatore;
- contribuzione IVS alla Gestione Separata INPS, nella misura del 33,0%;
- premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5%.

In relazione al compenso orario minimo di € 9,00 la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97 (INPS IVS) ed a € 0,32 (INAIL) – totale contributi INPS/INAIL € 3,29;

- sui versamenti complessivi da effettuarsi da parte dell'utilizzatore a favore dell'INPS sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e per l'erogazione del compenso al prestatore nella misura dell'1,0%;
- ai fini dell'individuazione del costo complessivo sostenuto dall'utilizzatore, gli importi relativi ai predetti oneri contributivi e di gestione si sommano alla misura del compenso (costo complessivo orario € 12,41);

**EVIDENZIATO** che per l'avvio dei CPO è necessario effettuare il versamento a favore dell'INPS per la creazione della provvista economica “portafoglio virtuale” diretta a compensare le ore (n. 201) che i prestatori dovranno rendere in forza dei contratti in oggetto;

**RITENUTO** pertanto di provvedere all'impegno di spesa di Euro 2.500,00 precisando che la suddetta somma sarà rendicontata entro il 30/01/2027 ed interamente rimborsata dalla Comunità Montana di Valle Camonica;

**RICHIAMATI** infine:

- il D. Lgs. n. 118/2011, ed il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 ;

- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

**ACCERTATA** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa al presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, come introdotto dal D.L 174 del 10/10/2012;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

#### **D E T E R M I N A**

1. **DI ATTIVARE** i CPO (Contratti di Prestazione occasionale) a favore dei candidati/prestatori per le esigenze comunali individuate dalla Giunta Comunale come da Linee Guida 2026 della Comunità Montana di Valle Camonica;

2. **DI DARE ATTO:**

- che le attività oggetto dei CPO finanziati dalla Comunità Montana di Valle Camonica, potranno svolgersi per un totale complessivo massimo di 201 ore;
- che la misura del compenso è fissata in € 9,00 per ogni ora di prestazione resa;
- che l'importo del compenso giornaliero non potrà essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00;
- che ai sensi del comma 16 del citato articolo 54-bis al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell'utilizzatore;

- Contribuzione IVS alla Gestione Separata INPS, nella misura del 33,0%;

- Premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5%.

- che in relazione al compenso orario minimo di € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97 (INPS-IVS) ed a € 0,32 (INAIL) - totale contributi INPS/INAIL € 3,29;
- che sui versamenti complessivi da effettuarsi da parte del Comune/utilizzatore a favore dell'INPS sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e per l'erogazione del compenso al prestatore nella misura dell'1,0%;
- che ai fini dell'individuazione del costo complessivo sostenuto dal Comune/utilizzatore, gli importi relativi ai predetti oneri contributivi e di gestione si sommano alla misura del compenso (costo complessivo orario € 12,41);
- che ai sensi del comma 7 dell'art. 54-bis in premessa enunciato sarà rispettato il limite individuale di € 2.500,00 per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del Comune/utilizzatore;

3. **DI IMPEGNARE** e liquidare a favore dell'INPS la spesa di complessivi € 2.500,00 come da contributo posto a finanziamento dei CPO per la creazione della provvista economica “portafoglio virtuale”, con imputazione al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario come segue:

Missione	12	Programma	04	Titolo	1	Macroaggregato	03	UEB	12.04.103
Esercizio			Piano dei Conti Finanziario			Importo			
2026			U.1.03.02.12.000			€ 2.500,00			

4. **DI ACCERTARE** il suddetto contributo messo a disposizione dalla Comunità Montana di Valle Camonica, di euro 2.500,00 precisando che lo stesso verrà erogato a rendicontazione avvenuta entro il 30.01.2027;
5. **DI PRECISARE** inoltre, che le informazioni relative alle prestazioni di cui al presente provvedimento sono soggette a tutela della riservatezza, in quanto contenenti dati sensibili secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e che l'intera documentazione è depositata agli atti dell'ufficio segreteria del Comune;
6. **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi in calce alla presente mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, e dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, darà esecutività al presente atto determinativo;

infine per il controllo di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,

#### **ATTESTA**

la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 – comma 8 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267 e al Sindaco.

li, 24/06/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott. Renato Armanaschi)

#### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alla disponibilità degli stanziamenti del bilancio e l'assunzione del seguente impegno contabile, registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 come segue:

Missione	12	Programma	04	Titolo	1	Macroaggregato	03
Esercizio			UEB		Impegno		Importo
2026			12.04.103		220		€ 2.500,00
P.Fin. U.1.03.02.12.000							

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra e con il seguente visto:



**FAVOREVOLE**



**NON FAVOREVOLE**

è autorizzata l'esecuzione della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000.

li, 24/06/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott. Renato Armanaschi)